

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

PER INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Capo I

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Sono incarichi di **consulenza** quelli affidati a soggetti esterni all'Amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici;
2. Gli incarichi di **studio e ricerca** sono quelli affidati a soggetti esterni all'Amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall'Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte;
3. Il rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa** è il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d'opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l'attività dell'Ente ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

Capo II

AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

Art. 2

ESCLUSIONI DALLA PRESENTE DISCIPLINA

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
 - gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
 - gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
 - gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti;
 - gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati;
 - gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;
 - gli incarichi dell'ufficio stampa
 - tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative e relativi alle pianificazioni in materia urbanistica e territoriale.

Art. 3

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
 - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente;
 - quando all'interno dell'Ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
 - ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
 - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'Albo;
 - a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione senza giustificato motivo;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'Amministrazione.

Art. 4

CUMULO E DURATA

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all'Amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo.
2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. Dovrà, in ogni caso, essere garantita la rotazione.

Art. 5

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

Capo II
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUAUTIVE

Art. 6
INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro, l'Amministrazione potrà stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà:
 - avere la forma scritta;
 - essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro;
 - essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con un'autonomia di scelta da parte dell'incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

Art. 7
CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta. I corrispettivi potranno essere rapportati ai valori economici di mercato, garantendo, comunque, la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione. Il corrispettivo non dovrà essere legato esclusivamente al tempo della prestazione, ma anche al risultato.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

Art. 8
PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati:
 - In rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione;
 - quando all'interno dell'Ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati:
 - per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per l'utilizzo come lavoratori subordinati;
 - a chi abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito dall'Amministrazione;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'Amministrazione.

Art. 9
DURATA

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. È possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro o per ritardi non imputabili al collaboratore.

Capo III
NORME COMUNI

Art. 10
Modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi:
 - quando l'importo da corrispondere non sia superiore a 10.000,00 euro (esclusi gli oneri);
 - quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
 - quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione.
2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza.
3. L'affidamento diretto dovrà comunque dare conto dell'esperienza e della professionalità dell'incaricato attraverso l'acquisizione del curriculum sottoscritto dall'interessato.

Art. 11
PUBBLICITA'

1. E' istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito.

Art. 12
LIMITI DI SPESA

1. La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel Bilancio di previsione.